

N. [REDACTED] R.G.

Numero registro generale 22230/2025

Numero sezionale 1360/2026

Numero di raccolta generale 20945/2026

Data pubblicazione 20/06/2026



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE FRASCA

Presidente

EMILIO IANNELLO

Consigliere

MARCO ROSSETTI

Consigliere

PAOLO SPAZIANI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere -Rel.

Regolamento di
competenza

Ud. 15.4.2026 CC

Cron.

R.G.N. 22230/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza N. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED], come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

[REDACTED] in persona del procuratore speciale [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti

- resistente -

avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. [REDACTED], pubblicata il 30.9.2025, resa nel procedimento iscritto al N. [REDACTED] R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;



Rilevato che

- con atto di citazione del 14.6.2024, ██████████ convenne in giudizio ██████████ dinanzi al Tribunale di Viterbo, esponendo di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica-altri usi, stipulato con la convenuta, destinata alla alimentazione di una struttura ricettiva dalla medesima attrice gestita, sita in località Traversa, nel Comune di Bolsena; di essersi avveduta che, con decorrenza dal 1.6.2023, erano state unilateralmente mutate le condizioni del contratto di fornitura, in quanto era enormemente aumentata la spesa per la energia elettrica, senza, peraltro, aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del fornitore; che in conseguenza dell'unilaterale mutamento contrattuale, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2023 ed il successivo mese di settembre 2023, essa società aveva subito un maggior costo per la fornitura di energia elettrica, determinato sulla base dei consumi effettivi registrati;
- l'attrice chiese quindi al Tribunale adito di accertare l'inadempimento della società convenuta rispetto alle obbligazioni negoziali assunte con il contratto di somministrazione di energia elettrica, denominato "Soluzione Energia Impresa Smart" e, per l'effetto, condannarla a corrisponderle l'importo di € 23.227,79 indebitamente percepito nei mesi di giugno-settembre 2023;
- si costituì la convenuta ██████████ che, in via preliminare, eccepì l'incompetenza del giudice adito, per sussistere la competenza esclusiva convenzionale del foro di Roma, come da condizioni di



contratto, nonché, anche a voler tenere conto del principio generale di

cui all'art.19 c.p.c., in forza del foro generale del convenuto;

- il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 592/2025 del 30.9.2025, negò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, rilevando che: *"Innanzitutto, occorre occuparsi dell'eccezione di incompetenza territoriale e a tal fine occorre definire l'oggetto dell'azione che è volta all'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, con conseguente ripetizione di quanto pagato in eccedenza poiché [REDACTED] ritiene illegittima la modifica unilaterale dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'energia e di conseguenza ritiene illegittima la domanda di pagamento di € 92.351,85 per l'energia elettrica somministrata tra giugno e settembre 2023, in luogo dell'importo di € 43.070,72 contrattualmente dovuto. Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale non può essere accolta in base al criterio del foro esclusivo poiché, seppure le condizioni generali allegate al contratto di somministrazione di energia elettrica del 29.5.2020 indicano quale foro esclusivo quello di Roma, manca la specifica sottoscrizione della clausola da parte del cliente. Parte convenuta ha dedotto che il contratto è stato stipulato in modalità digitale, sicché la doppia sottoscrizione sarebbe stata sostituita dal doppio "flag" nella casella di riferimento, tuttavia, non vi è prova di tale circostanza e, quindi, va esclusa l'operatività della clausola. Venendo ai fori concorrenti parte attrice ha invocato la competenza del Tribunale di Viterbo ai sensi dell'art. 20 cpc, quale luogo in cui l'obbligazione è sorta e deve essere adempiuta. Orbene, come si è*



detto, è pacifico che il contratto è stato sottoscritto in modalità digitale, avendo l'attrice aderito all'offerta commerciale denominata 'Soluzione [REDACTED]', sicché la sua conclusione si è perfezionata quando [REDACTED] [REDACTED], che ha sede a Roma, ha avuto conoscenza, evidentemente presso i propri uffici, dell'adesione della controparte. Venendo al luogo di esecuzione è vero che la somministrazione di energia elettrica era destinata ad una struttura ricettiva gestita da [REDACTED] in località [REDACTED], nel Comune di [REDACTED], però la domanda introdotta dall'attore è di accertamento dell'inadempimento contrattuale di [REDACTED] in merito alla fatturazione, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla convenuta e diritto dell'attrice di ripetere quanto pagato in eccedenza. L'obbligazione in discussione non è, dunque, quella di fornitura di energia elettrica, che è pacificamente avvenuta, ma quella di pagamento spettante al fornitore che va eseguita presso il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.) che è a Roma, con conseguente competenza di tale Tribunale";

- avverso detta sentenza ha proposto regolamento necessario di competenza la [REDACTED], sulla base di un unico motivo, cui resiste con memoria difensiva la [REDACTED];
- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- le parti costituite hanno depositato memoria.

Considerato che



- con l'unico motivo si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 C.p.c. Irritualità della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta ■■■ ■■■■ ■■■■ Radicamento della competenza dinanzi il Tribunale di Viterbo"; si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, perché non riferita a tutti i possibili fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.;

Ritenuto che

- il ricorso per regolamento proposto da ■■■■■■ è fondato, nei termini che seguono;
- nella specie, il Tribunale di Viterbo ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da ■■■■■■ quanto al foro convenzionale, ma l'ha accolta in relazione ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c., quanto al foro in cui l'obbligazione è sorta e in cui deve essere eseguita (in entrambi i casi, Roma, ove ha sede ■■■■■■ ove il contratto si è concluso e ove il pagamento delle somme dalla stessa richieste dev'essere effettuato);
- ora, è noto che nelle cause relative ai diritti di obbligazione, se la parte convenuta eccepisce l'incompetenza territoriale invocando una clausola di competenza esclusiva convenzionale, non è necessario, perché l'eccezione sia esaminata, che si contestino anche i fori generali;
- tuttavia, è opportuno che, per il caso che detta eccezione venga disattesa, la parte contesti in via subordinata la competenza anche in relazione a tutti i possibili fori alternativi (v. Cass. n. 9316/2008);



- pertanto, il Tribunale, una volta disattesa l'eccezione basata sulla clausola, avrebbe dovuto rilevare l'incompletezza dell'eccezione subordinata proposta da [REDACTED] che era manifesta, non essendo stato contestato il foro della dipendenza ex art. 19 c.p.c., oltre che quelli di cui all'art. 20 c.p.c.;

- né, del resto, rilevano – come correttamente evidenziato dal P.G. – gli argomenti spesi da [REDACTED] secondo cui l'odierna ricorrente non potrebbe dolersi col ricorso per regolamento dell'incompletezza dell'eccezione in discorso, perché la questione non fu agitata nel giudizio di merito, nonché quello ulteriore per cui [REDACTED] integrò comunque l'eccezione, quanto ai profili dapprima omessi, in seno alla memoria ex art. 171-ter c.p.c.;

- infatti, la prima questione è destituita di fondamento, perché il contegno della parte riguardo al perimetro dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, nel giudizio di merito, è irrilevante, noto essendo che questa Corte ha il potere di esaminare d'ufficio la completezza o meno dell'eccezione stessa, sotto tutti i possibili profili (v. per tutte, Cass. n. 31604/2025);

- ma lo è anche la seconda questione, perché l'eccezione di incompetenza dev'essere formulata in modo completo e a pena di decadenza (v. *ex multis* Cass. n. 17020/2011; Cass. n. 17374/2020) sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata in giudizio, al lume degli artt. 38, primo comma, e 167 c.p.c., sicché la parte eccipiente non può successivamente integrarla con la memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.;



- è quindi da escludere – contrariamente a quanto opinato da [REDACTED] [REDACTED] – che il Tribunale potesse rilevare d’ufficio profili di incompetenza non prospettati dalla convenuta, come invece avvenuto;

- deve ora affrontarsi una ulteriore questione, posta dalla resistente con la memoria difensiva: sostiene [REDACTED] che, in ogni caso, nella causa che occupa, il foro non potrebbe che essere determinato in quello di Roma, sia con riguardo ai fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., sia con riguardo al foro convenzionale giusta la clausola di cui all’art. 16 delle condizioni generali di fornitura, pienamente valida ed efficace, al contrario di quanto invece ritenuto dal Tribunale di Viterbo;

- ora - tralasciando il profilo dei fori convenzionali concorrenti, assorbito da quanto fin qui esposto circa l’inammissibilità dell’eccezione subordinata sollevata da [REDACTED] [REDACTED] – quella inerente al foro convenzionale pone questione assai delicata, ben potendo essa astrattamente configurarsi come una vera e propria sostanziale impugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del regolamento proposto dall’avversaria;

- sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché granitica nell’affermare che nel giudizio di regolamento di competenza non è ammessa l’impugnazione incidentale da parte del resistente, atteso che l’art. 47, ult. comma, c.p.c., consente alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento solo la facoltà di depositare scritture difensive e documenti (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. n. 20826/2018; Cass. n.



12143/2012; Cass. n. 19131/2005; Cass., Sez. Un., n. 14205/2005;

Cass. n. 22365/2004; Cass. n. 14798/2004; Cass. n. 1083/1986);

- senonché, la vicenda che occupa dimostra come l'applicazione del suddetto principio – cui il Collegio intende convintamente dare continuità – debba opportunamente calibrarsi rispetto all'ambito che, quale giudizio sulla questione di competenza, deve riconoscersi, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, al regolamento di competenza quanto alla dimensione dei poteri ad essa riconosciuti con riferimento alla questione stessa;

- occorre cioè, lo si anticipa, coordinare la dimensione dei poteri di interlocuzione sulla questione di competenza esercitabili dalla parte contro la quale il regolamento è proposto con la propria memoria difensiva, con quella dei poteri riconosciuti a questa Corte nello scrutinio della stessa questione di competenza, dovendosi ricostruire quella attribuibile a detta parte in modo non meno che speculare;

- al riguardo è necessaria un'attenta analisi della fattispecie;

- [REDACTED] infatti, è da considerare totalmente vittoriosa sulla questione di competenza, giacché il giudice *a quo* ha affermato comunque la competenza per territorio del Tribunale di Roma - dalla stessa società indicato in ogni caso quale giudice competente - non già accogliendo l'eccezione sollevata *principaliter* (quella del foro convenzionale), bensì quella subordinata (peraltro, come s'è visto, inammissibile);

- ora, pretendere che [REDACTED], per contestare la decisione che assume erronea circa l'eccezione principale, dovesse proporre autonomo



regolamento, significherebbe esigere dalla predetta la proposizione di un'impugnazione certamente inammissibile per difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c.: per la società fornitrice, infatti, era ed è irrilevante che il foro di Roma venisse e venga affermato sotto l'una o l'altra veste, sicché è fuori discussione che essa non avesse alcun interesse alla proposizione dell'impugnazione, pur a fronte della (afferмата) erroneità della decisione, *in parte qua*, se non nel senso che, nel sistema generale delle impugnazioni, potrebbe giustificare la proposizione di un'eventuale impugnazione condizionata nel caso di impugnazione della decisione proposta dalla controparte effettivamente soccombente;

- l'interesse a che la questione venga decisa nel senso prospettato con l'eccezione principale può appunto riemergere allorché la controparte – come avvenuto nella specie – proponga a sua volta il regolamento di competenza in guisa da porre eventualmente nel nulla la statuizione del giudice *a quo* sull'eccezione subordinata: in tal caso, a fronte dell'esclusione della proposizione di un'impugnazione incidentale condizionata, emergente dal sistema delle norme sul regolamento, negare, se non altro in via cautelativa e condizionata, l'ammissibilità di una attività difensiva sollecitatoria da parte della resistente, ossia volta ad ottenere una diversa decisione da parte di questa Corte sull'eccezione principale - e, dunque, il "recupero" della prospettazione della "medesima" competenza romana a suo tempo eccepita e con essa fatta valere sempre per ragioni di territorio - si tradurrebbe in una non consentita violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., stante



l'impossibilità (in caso contrario) di sottoporre al giudice sovraordinato lo scrutinio su una decisione potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, benché solo sulla competenza;

- ciò a meno di non ritenere che, in simili situazioni, la parte vittoriosa debba comunque prudenzialmente proporre il regolamento di competenza, in vista di una possibile analoga iniziativa dell'avversario soccombente, onde chiedere eventualmente la riunione dei ricorsi e la decisione della questione di competenza da parte di questa Corte *uno actu*, salvo rinuncia qualora la controparte non svolga alcuna iniziativa in tal senso: il che - se non altro per ragioni di economia processuale - pare in tutta franchezza un onere inesigibile, perché nient'affatto necessario e decisamente dispendioso;

- pertanto, in casi consimili, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c., al lume dell'art. 24 Cost., impone di dover consentire alla parte resistente nel giudizio di regolamento di competenza, proposto dall'avversario soccombente, la possibilità di chiedere alla Corte di cassazione, con la memoria difensiva, lo scrutinio dell'eccezione principale disattesa dal giudice del merito, onde mantenere ferma la statuizione da questi resa circa il giudice competente, benché su diversi presupposti (come nel caso di specie, in cui il Tribunale di Viterbo ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma non già quale foro convenzionale esclusivo, bensì quale foro alternativo ex art. 20 c.p.c.), per l'ipotesi in cui il proposto regolamento necessario dovesse rivelarsi fondato;



- questa conclusione è del tutto coerente con la funzione demandata a questa Corte sulle questioni di competenza (su cui, da ultimo e per tutte, v. Cass. n. 32276/2025) e vale, a maggior ragione, nei casi in cui (*in thesi*) sia sufficiente sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, per essere invece corretto il dispositivo, come nella specie sostenuto da ██████████: poiché, al riguardo, la Corte è anche giudice del fatto, essa ben può "sostituire una propria motivazione a quella eventualmente inadeguata del giudice a quo" (Cass. n. 267/1973; conf. Cass., Sez. Un., n. 4369/1977);

- e se la Corte, nell'esercizio dei poteri di decisione sulla questione di competenza prospettata con il regolamento, può dare rilievo a circostanze emergenti dallo svolgimento processuale del giudizio di merito a prescindere dai motivi posti a fondamento del ricorso per regolamento, purché funzionali all'individuazione dell'esatta decisione che il giudice di merito avrebbe dovuto rendere sulla stessa questione, è correlativamente necessario riconoscere che alla parte vittoriosa e, dunque, priva di interesse ad un'impugnativa con un regolamento di competenza, debba attribuirsi il potere di prospettare ragioni giustificative del *decisum* sulla competenza che comunque sarebbero idonee a giustificare la soluzione offerta dal giudice di merito, sebbene sulla base di altro ragionamento giustificato dallo svolgimento processuale di merito;

- né, d'altra parte, può configurarsi alcun *vulnus* rispetto alla posizione del ricorrente, atteso che – benché la memoria recante una simile richiesta condizionata non debba essergli notificata, ma solo depositata



(peraltro al pari, oggi, del controricorso contenente ricorso incidentale, ai sensi del vigente art. 371 c.p.c. – v. Cass. n. 8678/2025; Cass. n. 7670/2026) – egli può pur sempre depositare la memoria illustrativa ex art. 380-*bis*.1, primo comma, c.p.c., inerente al rito camerale, senz'altro applicabile al procedimento ex art. 47 c.p.c. (come, peraltro, avvenuto nella specie);

- pertanto, ammettere che la parte vittoriosa sulla questione di competenza in forza dell'accoglimento della propria prospettazione subordinata, anziché di quella fatta valere in via principale a suo fondamento (e, dunque, venutasi a trovare, al riguardo, in una situazione di soccombenza solo in via virtuale), possa – di fronte all'impugnazione per regolamento della controparte - dedurre la prospettazione principale con la propria memoria trova giustificazione (a ben vedere, oltre che per le elementari ragioni di tutela del diritto di difesa in precedenza prospettate) addirittura nella circostanza che rientra nei poteri di questa Corte di cassazione, sebbene investita dall'istanza di regolamento della questione di competenza con riferimento alla decisione di accoglimento della prospettazione subordinata, esaminare in modo completo la questione di competenza devolutale (nella specie, pertanto, *anche* la sussistenza della competenza per territorio capitolina secondo la prospettazione principale), salva diversa determinazione della parte (che, a mero titolo di esempio, desista esplicitamente o implicitamente dalla prospettazione della competenza per territorio avanzata in via principale, quali che siano le ragioni);



- si vuol dire, cioè, che una richiesta sollecitatoria come quella che qui occupa non comporta ampliamento del *thema decidendum*, giacché questa Corte ha il potere di statuire sulla sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Roma sulla controversia, anche al di là della ragione di impugnazione prospettata col regolamento dalla parte soccombente e, se del caso, *anche* sulla disattesa eccezione principale, in quanto l'una e l'altra sono sempre funzionali a rivendicare la competenza capitolina per ragioni di territorio;
- la medesima soluzione sarebbe valsa per il caso in cui la stessa questione di competenza, cioè la sussistenza della competenza per territorio capitolina, fosse stata prospettata semplicemente sulla base di due distinte ragioni alternative, e la questione fosse stata accolta sulla base di una di esse;
- in altre parole, tanto trova comunque giustificazione nella circostanza che la stessa Corte di cassazione, nell'ambito dei propri poteri di scrutinio della questione di competenza devolutale dall'istanza di regolamento, deve statuire sulla competenza oggetto di detta questione e, com'è noto, non è vincolata ai motivi fondanti l'istanza, potendo esaminare la questione con riferimento al "fatto processuale" occorso nel giudizio di merito nella sua interezza; pertanto, ove la questione sia stata proposta sulla base di due distinte prospettazioni, una principale ed una subordinata (od anche alternativa) ed il giudice di merito abbia negato fondamento alla prima e accolto la seconda, questa Corte ha il potere di considerare comunque la prospettazione fondante della questione di



competenza non solo sull'eccezione subordinata, ma anche - se il resistente ne abbia fatto richiesta, non potendo in casi consimili prescindere dal suo interesse - anche sull'eccezione principale, per l'ipotesi in cui l'istanza di regolamento proposta dall'avversario dovesse rivelarsi fondata;

- ciò chiarito sul piano generale, la difesa condizionata avanzata da [REDACTED] con la memoria difensiva si fonda sulla circostanza per cui il contratto di fornitura in questione venne stipulato tra le parti mediante procedura denominata "touch point", giacché la [REDACTED] aderì all'offerta mediante accesso al *form web* di [REDACTED], completando l'adesione mediante la "spunta" di vari "flag" (ossia, mediante riempimento, con un *click* del *mouse*, della casella corrispondente al bene o servizio richiesto); essa, anzi, avrebbe approvato specificamente, con doppio "flag" (e dunque in conformità al disposto dell'art. 1341 c.c.), la clausola delle condizioni generali di cui all'art. 16, che appunto prevedeva il foro convenzionale esclusivo; aggiunge la resistente che successivamente il contratto fu stampato e inviato in forma cartacea alla cliente con lettera del 29.5.2020, senza che questa muovesse alcuna contestazione, né esercitasse il diritto di recesso;

- la tesi è destituita di fondamento;

- premesso che, nella specie, non viene in rilievo la disciplina consumeristica (stante la pacifica natura di "professionisti" delle parti del contratto, pertanto di tipo "B2B"), la questione dell'applicabilità del disposto dell'art. 1341, secondo comma, c.c., al commercio elettronico



dev'essere risolta – come correttamente evidenziato dal P.G. - al lume

dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, a mente del quale *"Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica"*;

- perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per via telematica (tra cui, pacificamente, quella sul foro convenzionale) siano efficaci occorre, dunque, la doppia firma, secondo i noti canoni di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c.;

- sul punto, ritiene la Corte che – in linea con quanto esposto dallo stesso P.G. – possa senz'altro farsi riferimento al criterio dettato, seppur in altro ambito contrattuale, da Cass. n. 9413/2021, secondo cui *"In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta 'ad substantiam' ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranne*



che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità";

- se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista la forma *ad substantiam*), è sufficiente l'utilizzo di una firma elettronica (o "digitale leggera") per l'approvazione di una clausola vessatoria - di regola, mediante l'utilizzo e l'inserimento sulla piattaforma *web* di un codice OTP-*One Time Password*, inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita dall'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come "*dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare*" -, non può comunque prescindere dalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestata in modo consapevole e che (similmente a quanto l'elaborazione giurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità "tradizionali" di sottoscrizione delle clausole in parola) occorra appunto che detta approvazione sia "specificata" (tra le tantissime, e proprio con riguardo ai contratti non formali, v. Cass. n. 12708/2014);

- a tal fine, occorre quindi che il prestatore del servizio predisponga sul proprio sito *web* un apposito *form* nel percorso dedicato alla conclusione del contratto *on line*, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera (non essendo di per sé sufficiente la mera



“flaggatura”, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal caso

potendo spiegare efficacia la clausola stessa;

- nella specie, tanto non è riscontrabile, come correttamente accertato dal Tribunale viterbese: dall’esame del contratto in discorso (prodotto da ██████████ in formato “pdf”) può senz’altro escludersi che la clausola di cui all’art. 16 delle condizioni generali sia stata specificamente approvata da ██████████ sicché essa non può spiegare alcuna efficacia;

- in relazione a quanto fin qui discusso, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:

1) *in tema di regolamento di competenza per territorio derogabile, la parte resistente – vittoriosa sulla questione di competenza nel giudizio a quo per essere stata accolta la propria eccezione subordinata (con cui si era propugnata la competenza per territorio del medesimo giudice poi dichiarato competente, ma su altri presupposti rispetto a quelli ventilati in via principale o alternativa) e benché nel giudizio di regolamento non sia proponibile ricorso incidentale –, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47, ult. comma, c.p.c. con la memoria difensiva può chiedere alla Corte di cassazione, per l’ipotesi in cui il proposto regolamento sia fondato e tenuto anche conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento, di esaminare l’eccezione di incompetenza proposta in via principale ma disattesa dal giudice di merito, e di risolvere la stessa questione di competenza nel senso così prospettato, al fine di mantenere ferma la statuizione dello stesso giudice di merito, giacché in caso*



contrario risulterebbe impossibile per la parte (stante la sua carenza

d'interesse) censurare la decisione stessa, benché questa sia potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza;

2) in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) –, non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa;


- in definitiva, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Viterbo, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;

- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente;

P. Q. M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo. Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore





N. 22230/25 R.G.

Diritto del
Risparmio

Numero registro generale 22230/2025

Numero sezionale 1360/2026

Numero di raccolta generale 20945/2026

Data pubblicazione 20/06/2026

della ricorrente, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre € 200,00

per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%,
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.

Il Presidente
Raffaele Frasca

